

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l'imposta unica comunale (IUC) composta da:

- IMU (imposta municipale propria), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili), componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti), componente servizi destinati a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTI, in particolare, i commi 669-671-672-676.677-678-681-682-683-692 e 703 dell'art. 1, della predetta Legge n. 147 del 27/12/2013;

VISTI, inoltre, gli articoli 1 e 2 del D. L. 06/03/2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 02/05/2014 n. 68 che hanno modificato la disciplina della TASI;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296, dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

ACCERTATO che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2017-2019 è stato differito con Decreto legge n. 244/2016 al 31/03/2017;

VISTA la legge 232 del 11/12/2016 (legge di bilancio 2017) che prevede la conferma per il 2017 del blocco degli aumenti dei tributi addizionali;

RILEVATO che con Decreto Ministro dell'Interno pubblicato in G.U. n. 55 del 07/03/2016, il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2016 è stato, da ultimo, ulteriormente prorogato al 30/04/2016;

CONSIDERATO che la Legge 28/12/2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) ha apportato le seguenti modificazioni alla disciplina della TASI:

- Art. 1, comma 14, lett. a): esclusione dalla TASI degli immobili destinati ad abitazione principale, non solo del possessore ma anche dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- Art. 1, comma 28: per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi dai 10 al 26 dell'art. 1, i Comuni possono mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015;

RICHIAMATO l'art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997 n. 446 relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n 10 in data 04/05/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le aliquote per l'applicazione del tributo servizi indivisibili (TASI) relativamente all'anno 2016;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai Comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del Comune;

- servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi, pertanto, tra i servizi a domanda individuale;

RICHIAMATO il comma 677 dell'art.1 della Legge 27/12/2013 n. 147 che testualmente recita: "Il Comune con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili."

RAVVISATA la competenza del Consiglio Comunale a deliberare le aliquote TASI;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D, Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del servizio finanziario in merito alla regolarità contabile dell'atto, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del servizio tributi in merito alla regolarità tecnica dell'atto, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che i consiglieri Billello Zaccone Scarola dichiarano di astenersi per le motivazioni già espresse nella precedente deliberazione n. 2 che si richiamano nel suo contenuto integrale;

CON VOTI favorevoli n. 7, contrari // , astenuti n. 3 (Billello Zaccone Scarola) resi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

Di confermare, per l'anno 2017 l'aliquota per l'applicazione del tributo comunale sui servizi indivisibili (TASI) nella seguente misura:

<u>Tipologia Immobile</u>	<u>Aliquota TASI</u>
Abitazione principale solo se classificata nelle categorie A1, A8 A9 e relative pertinenze	0,20%
Altri immobili	0,10%

Di dare atto che le suddette aliquote decorrono dal 1° Gennaio 2017;

Di dare atto che le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013 n. 147;

Di precisare che nel caso in cui l'unità immobiliare classificata nella categoria catastale A/1, A/8 o A/9 sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di una autonoma obbligazione tributaria. In questo caso l'occupante versa il tributo nella misura del trenta per cento (30%) dell'ammontare complessivamente dovuto, calcolato applicando le aliquote determinate con il presente atto, e la restante parte del settanta per cento (70%) è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Di dichiarare, con votazione unanime e separata resa nelle forme di legge,, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000.

VISTO si esprime parere favorevole di regolarità tecnica amministrativa ex art. 49 D.Lgvo 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. Stefania Rosa

VISTO si esprime parere favorevole di regolarità tecnica contabile ex art. 49 D.Lgvo 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. Loredana Roberto

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
DALLERA PIETRO

Il Segretario Comunale
VISCONTI DOTT.GIUSEPPE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N_____ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 31/03/2017 al 15/04/2017 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

San Giorgio Monferrato, lì

Il Segretario Comunale
VISCONTI DOTT.GIUSEPPE

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, _____

Il Segretario Comunale
VISCONTI DOTT.GIUSEPPE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 25-mar-2017

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

San Giorgio Monferrato, lì

Il Segretario Comunale
VISCONTI DOTT.GIUSEPPE